

DELIBERAZIONE 8 SETTEMBRE 2016
487/2016/R/GAS

APPROVAZIONE DI UNA PROPOSTA DI AGGIORNAMENTO DEL CODICE DI STOCCAGGIO,
PREDISPOSTA DA STOGIT S.P.A.

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 8 settembre 2016

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- il regolamento (UE) n. 312/2014 della Commissione del 26 marzo 2014 (di seguito: Regolamento 312/2014);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche ed integrazioni;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 come successivamente integrata e modificata (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico (di seguito: Ministro) 25 febbraio 2016 (di seguito: decreto 25 febbraio 2016);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 17 giugno 2002, n. 137/02, come successivamente integrata e modificata;
- la deliberazione dell'Autorità 7 agosto 2014, 423/2014/R/gas (di seguito: deliberazione 423/2014/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 29 febbraio 2016, 77/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 77/2016/R/gas)
- la deliberazione dell'Autorità 21 aprile 2016, 193/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 193/2016/R/gas)
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 312/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 312/2016/R/gas) e il relativo Allegato A (di seguito: TIB);
- la deliberazione dell'Autorità 16 giugno 2016, 323/2016/R/gas;
- il documento per la consultazione 28 gennaio 2016, 30/2016/R/gas;
- il codice di stoccaggio della società Stogit S.p.a. (di seguito: Stogit) come da ultimo approvato dall'Autorità;
- la lettera 2 agosto 2016 della società Stogit S.p.a. (prot. Autorità 22108 del 2 agosto 2016);
- la lettera degli uffici dell'Autorità del 25 agosto 2016, (prot. Autorità n. 23721, del 25 agosto 2016 (di seguito: lettera 25 agosto 2016);

- la lettera del 6 settembre 2016 della società Stogit S.p.a. (prot. Autorità n. 24508; del 6 settembre 2016 (di seguito: lettera 6 settembre 2016).

CONSIDERATO CHE:

- il decreto legislativo 164/00 prevede, all'articolo 12, comma 7, che l'Autorità fissi le modalità atte a garantire, a tutti gli utenti, la libertà di accesso a parità di condizioni, la massima imparzialità e la neutralità del servizio di stoccaggio in condizioni di normale esercizio e gli obblighi dei soggetti che svolgono le attività di stoccaggio;
- l'allegato al decreto 25 febbraio 2016 ha previsto che l'impresa maggiore di stoccaggio possa consentire, nel rispetto dei volumi massimi erogabili mensilmente, un incremento della prestazione contrattuale giornaliera, previa una corrispondente riduzione della medesima prestazione in un arco temporale compreso tra la data dell'incremento e il 15 gennaio, individuabile secondo meccanismi e criteri definiti nei codici di stoccaggio;
- la deliberazione 77/2016/R/gas ha definito le modalità di svolgimento delle procedure per il conferimento di capacità di stoccaggio per l'anno di stoccaggio 2016-2017;
- la deliberazione 193/2016/R/gas ha dato disposizioni in materia di conferimento di capacità su base mensile o periodi inferiori, incluse anche le capacità non utilizzate dagli utenti, al fine di limitare le congestioni contrattuali nell'utilizzo degli stoccaggi;
- con deliberazione 312/2016/R/gas e, in particolare, con il TIB, l'Autorità ha dato attuazione, con decorrenza dall'1 ottobre 2016, al nuovo regime di bilanciamento in conformità con le disposizioni del Regolamento 312/2014;
- i meccanismi di gestione delle congestioni contrattuali degli stoccaggi sono essenziali per migliorare il grado di liquidità dei mercati spot utilizzati per il bilanciamento;
- con lettere 2 agosto 2016, Stogit ha presentato una proposta di aggiornamento del proprio codice, in recepimento alle deliberazioni 77/2016/R/gas e 193/2016/R/gas;
- con lettera 25 agosto 2016, gli uffici dell'Autorità hanno trasmesso, a Stogit, i propri rilievi in relazione alla coerenza di alcune disposizioni presenti nella proposta di aggiornamento con le previsioni della deliberazione 193/2016/R/gas e del decreto 25 febbraio 2016;
- con lettera del 6 settembre 2016, Stogit ha presentato una nuova proposta di aggiornamento del proprio codice, modificata coerentemente con i rilievi formulati dagli uffici dell'Autorità con lettera 25 agosto 2016;
- la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio presenta modalità semplificate di attuazione di alcune previsioni della deliberazione 193/2016/R/gas che si rendono necessarie nelle more del completo adeguamento dei sistemi di gestione; in particolare, gli aspetti per i quali è necessaria la definizione di una

proposta a regime riguardano la capacità in anticipo e la gestione della capacità rilasciata su base giornaliera.

RITENUTO CHE:

- sia opportuno approvare, per quanto di competenza dell’Autorità, la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio presentata da Stogit il 6 settembre, che risulta coerente con le previsioni della deliberazione 77/2016/R/gas e della deliberazione 193/2016/R/gas, secondo modalità semplificate funzionali alla sua tempestiva attuazione nella fase di avvio del nuovo regime di bilanciamento;
- sia, pertanto, opportuno prevedere che Stogit trasmetta una proposta di aggiornamento per la completa attuazione delle previsioni della deliberazione 193/2016/R/gas

DELIBERA

1. di approvare, per quanto di competenza, la proposta di aggiornamento del codice di stoccaggio, presentata da Stogit in data 6 settembre 2016 ed allegata al presente provvedimento (*Allegati A*)
2. di prevedere che Stogit, entro il 31 dicembre 2016, trasmetta una proposta di aggiornamento del proprio codice per la completa attuazione della deliberazione 193/2016/R/gas;
3. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro per lo Sviluppo Economico e alla società Stogit;
4. di pubblicare la presente deliberazione e la versione aggiornata del codice di stoccaggio, come risultante dalle modifiche apportate, sul sito internet dell’Autorità www.autorita.energia.it.

8 settembre 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni